

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 2144-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MARTINAZZOLI)

Comunicata alla Presidenza il 21 aprile 1983

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del protocollo di modifica della convenzione internazionale del 25 agosto 1924 per l'unificazione di alcune regole in materia di polizza di carico, aperto alla firma a Bruxelles il 23 febbraio 1968

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro della Marina Mercantile

(V. Stampato Camera n. 683)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta dell'11 gennaio 1983

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 13 gennaio 1983*

ONOREVOLI SENATORI. — Il Protocollo di modifica della Convenzione internazionale del 25 agosto 1924 per l'unificazione di alcune regole in materia di polizza di carico, firmato a Bruxelles il 23 febbraio 1968, è, dal 23 giugno 1977, in vigore essendo stato raggiunto, a tale data, il prescritto numero minimo di ratifiche.

Anche per questa ragione, appare chiara l'utilità dell'approvazione del disegno di legge in titolo da parte dell'Assemblea.

Per quanto si riferisce ai contenuti del Protocollo, basta sottolineare — senza che risultino necessari analitici richiami — che si tratta di un ammodernamento normativo

reso necessario proprio alla stregua della esperienza successiva alla Convenzione internazionale del 1924.

In particolare, si dà soluzione a questioni non regolate dalla Convenzione del 1924, che hanno alimentato un notevole e complesso contenzioso, in materia di risarcimento dei danni derivati dal trasporto marittimo e di titolarità dell'azione di risarcimento.

Si attua, in sostanza, una operazione di adeguamento che non potrà non favorire — per un profilo rilevante — l'ordinato sviluppo del traffico marittimo.

MARTINAZZOLI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo di modifica della convenzione internazionale del 25 agosto 1924 per l'unificazione di alcune regole in materia di polizza di carico, aperto alla firma a Bruxelles il 23 febbraio 1968.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità al paragrafo 2 dell'articolo 13 del protocollo stesso.